

Richiesta di liquidazione del Capitale per riscatto, scadenza o recesso

 **IMPORTANTE**

- In caso di più Beneficari deve essere compilata una richiesta di pagamento per ciascuno per la quota di propria spettanza.
- La richiesta di pagamento deve essere compilata e sottoscritta dal Beneficiario della Polizza e **consegnata all'intermediario che ha in gestione il contratto, filiale o agenzia assicurativa o altro intermediario che proceda all'identificazione**. Se il beneficiario è impossibilitato a raggiungere l'intermediario, può inviare la richiesta, unitamente alla documentazione prevista, a: **Amissima Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara 1, 16128 Genova**.
- Per ciascun Beneficiario deve essere indicato un conto corrente a sé intestato (o cointestato) per l'accredito della propria quota di capitale, come da schema di richiesta seguente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

AMISSIMA VITA S.p.A. con sede in Mura di Santa Chiara 1, 16128 GENOVA, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati, con modalità sia cartacee che elettroniche, per le seguenti finalità:

- esecuzione del contratto di assicurazione sulla vita, ivi compresa l'attività di selezione e liquidazione delle prestazioni previste;
- svolgimento delle attività di prevenzione delle frodi assicurative e degli ulteriori obblighi di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. I dati sono inoltre sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge conseguenti agli accordi per l'applicazione delle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e del Common Reporting Standard (CRS) in materia di evasione fiscale internazionale. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio.

La base giuridica del trattamento risiede nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte e per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare. Per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza di tale conferimento o, qualora dalle verifiche effettuate, emerga la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non sarà possibile eseguire l'operazione richiesta. AMISSIMA VITA S.p.A., per assicurare il corretto svolgimento delle attività necessarie o strumentali all'esecuzione della richiesta, si avvarrà di personale dipendente adeguatamente istruito e, ove necessario, potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, compresi Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità (ivi inclusa l'Agenzia delle Entrate), nonché alle altre società facenti parte del Gruppo che ne effettueranno il trattamento per le sole finalità connesse all'adempimento degli obblighi di legge citati e delle relative disposizioni attuative con particolare riferimento alla valutazione, anche tramite profilazione, del rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo nonché a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Società. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento a tale scopo nominati. In qualsiasi momento, Lei potrà rivolgersi per iscritto al Titolare, Amissima Vita S.p.A., presso la sede sita in Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 GENOVA, o agli indirizzi: ufficio.legale@amissima.it e legale@pec.amissima.it, e al Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile al seguente indirizzo e-mail: DPO@amissima.it, in merito ai dati forniti e, ove ne ricorrano i presupposti, per esercitare i Suoi diritti ai sensi della normativa sulla Privacy.

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa medesima.

Luogo _____, Data _____ Il Beneficiario _____
(Rappresentante Legale/Procuratore)

DICHIARAZIONE CATEGORIA DI PERSONA GIURIDICA USA (US SPECIFIED) (da compilare se Paese di costituzione o sede legale o indirizzo di corrispondenza/sede operativa in USA - rif. p.6 Allegato 1 - Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs 231/07 e FATCA/CRS)

Ai fini della normativa FATCA la società dichiara di essere stata costituita o di avere sede legale negli USA:

NO SI, se si risponde alle sotto indicate dichiarazioni:

Dichiara di essere una **Specified U.S. Person**, indicare: TIN* / EIN* (1) _____

Dichiara di essere una **NON-Specified U.S. Person**

DICHIARAZIONE CATEGORIA DI PERSONA GIURIDICA EXEMPT BENEFICIAL OWNER (da compilare se Paese di costituzione o sede legale o indirizzo di corrispondenza/sede operativa non in USA - rif. p.5 Allegato 1 - Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs 231/07 e FATCA/CRS)

Ai fini della normativa FATCA la società dichiara di essere esente **EXEMPT BENEFICIAL OWNER**: SI NO

DICHIARAZIONE CATEGORIA DI PERSONA GIURIDICA NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (da compilare se Paese di costituzione o sede legale o indirizzo di corrispondenza/sede operativa non in USA e non è appartenente alle categorie descritte nella sezione B e D – rif. p.6 Allegato 1 - Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs 231/07 e FATCA/CRS)

Dichiara di essere una società **ACTIVE** (6.a)

Dichiara di essere una società **Direct Reporting/Sponsored Direct Reporting** con il seguente GIIN: _____

Nessuna delle precedenti ed è una società **PASSIVE NFFE** (6.b)

TITOLARITA' EFFETTIVA

PRIMO TITOLARE EFFETTIVO

Cognome		Nome	
Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita	
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Prov.	
Stato di nascita			
Cittadinanza		Cittadinanza 2	
Indirizzo di residenza			
Comune			
Prov.	C.A.P.	Paese	
Documento d'identità		Numero	
Rilasciato da		In data	

Ai fini della normativa FATCA il soggetto dichiara di essere residente fiscalmente negli Stati Uniti:

SI T.I.N. / S.S.N. (1) _____

NO Indicare Paese estero di residenza fiscale _____ N.I.F. (19) _____

Indicare Paese estero di residenza fiscale _____ N.I.F. (19) _____

Residenza fiscale in Italia

Informazioni sullo status di Persona Politicamente Esposta (rif. p.5 Allegato 1 - Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs 231/07 e FATCA/CRS)

Ricopre uno status di PEP: SI NO

Tipo relazione con il contraente: Rapporto societario Rapporto lavorativo/professionale Rapporto commerciale Rapporto contrattuale Altro rapporto (specificare) _____

IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO

Nome e Cognome intermediario _____

Tipologia Intermediario _____

In qualità di intermediario, dichiaro:

- di aver personalmente verificato l'identità del sottoscrittore, le cui generalità sono riportate fedelmente sopra;
- che la firma sotto riportata è stata apposta in mia presenza.

Luogo _____, Data _____

L'Intermediario
(Timbro e Firma)

Il Richiedente beneficiario

(Rappresentante Legale/Procuratore)

Spazio per l'eventuale autentica di firma*

* Questo spazio deve essere utilizzato nel caso non ci si rivolga ad un intermediario di Amissima Vita S.p.A. e sia necessario autenticare diversamente la firma.

 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

1. Richiesta di Liquidazione in originale, compilata in ogni sua parte e firmata dal Contraente, contenente tutte le informazioni sopra riportate;
2. Fotocopia codice fiscale e fronte retro del documento di identità in corso di validità del Contraente;

Se non viene fatta attraverso il presente modulo:

- a. analoga attestazione di identificazione, sottoscritta dall'avente diritto e dall'intermediario bancario presso cui acceso il conto corrente, riportante il codice IBAN e relativa intestazione del conto.
- b. autenticazione della richiesta di liquidazione presso un pubblico ufficiale; nel caso di soggetto all'estero l'autenticazione può essere richiesta presso la rappresentanza dell'autorità consolare italiana, corredata da documentazione attestante l'intestazione del conto e codice IBAN.

Riscatto Totale e Parziale:

- In caso RISCATTO TOTALE di polizza legata a convenzione TFR, ultima busta paga con data di cessazione del rapporto di lavoro e comunicazione ad Ufficio del Lavoro competente.
- In caso RISCATTO TOTALE di polizza legata a convenzione TFM verbale di dimissioni dell'amministratore firmato e registrato.
- In caso RISCATTO PARZIALE di polizza legata a convenzione TFR, richiesta di anticipo del dipendente e lettera di accettazione dello stesso da parte dell'azienda.

Scadenza:

- Se tra i beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego
- Richiesta di Recesso in originale, compilata in ogni sua parte e firmata dal Contraente, contenente tutte le informazioni sopra riportate ed in particolare la motivazione del RECESSO;

Recesso:

- In caso di richiesta di pagamento con modalità differenti rispetto al pagamento del premio originario, è necessario fornire copia dell'intestazione del conto su cui è richiesta la liquidazione

Allegato 1 - Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs 231/07 e FATCA/CRS**1. Obblighi del cliente****Art. 22 – Obblighi del cliente**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

2. Obblighi di Astensione**Art. 42 – Astensione**

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

3. Sanzioni penali

Art. 55 – Fattispecie incriminatrici

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Titolare effettivo

Art. 20, D.lgs 90/2017

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

5. Persone Politicamente Esposte

Art. 1, comma 2 lett. dd) D.lgs 231/07

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione,

assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

6. Informativa FATCA/CRS

1. EIN / GIIN / TIN / NIF

L'**EIN** è il numero di identificazione fiscale o numero di identificazione federale del contribuente Persona Non Fisica, utilizzato per scopi di imposta negli Stati Uniti.

Il **GIIN** è il codice identificativo globale dell'Intermediario, rilasciato ai fini della normativa statunitense FATCA.

Il **TIN** è il numero di identificazione fiscale o numero di identificazione federale del contribuente Persona Fisica, utilizzato per scopi di imposta negli Stati Uniti.

Il **NIF** è il numero di identificazione fiscale utilizzato per scopi di imposta nei Paesi di residenza fiscale.

2. Participating FFI – PFFI (Istituzione finanziaria partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS.

3. Registered Deemed Compliant FFI (Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti) designa:

- a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
- c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.

4. Certified Deemed Compliant FFI (Istituzioni finanziarie estere certificate) designa:

- a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.

5. Exempt Beneficial Owners – EBO (Beneficiari Effettivi Esenti) designa:

- a. **Exempt Italian Beneficial Owners** (Beneficiari effettivi italiani esenti) designa:
 - i. il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
 - ii. un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
 - iii. Banca d'Italia;
 - iv. Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
 - v. Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP);
 - vi. i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro;
 - vii. i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'articolo 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
 - viii. i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti i), ii) e iii) del presente punto 6.a per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
 - ix. entities wholly owned by exempt beneficial owners - Entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entità di investimento:

1. le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui ai punti i), ii), iii), vi), viii) e ix), nonché dagli EBO di cui alla successiva lettera b);
2. che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti di cui precedente punto 1;

b. **Exempt Foreign Beneficial Owners** (Beneficiari effettivi esteri esenti) designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alle legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

6. Non Financial Foreign Entity (Entità non finanziaria estera NFFE) designa qualunque entità non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell'entità, sempreché tale Paese abbia in vigore un accordo IGA:

a. **Active NFFE** designa una NFFE che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

- i. meno del 50 per cento del reddito lordo dell'NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- ii. il capitale dell'NFFE è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'NFFE è membro di un expanded affiliated group che include un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato;
- iii. l'NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;
- iv. l'NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- v. tutte le attività dell'NFFE consistono essenzialmente nella detenzione (in tutto o in parte) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente se opera o si qualifica quale fondo d'investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale immobilizzato ai fini d'investimento;
- vi. l'NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione;
- vii. l'NFFE non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- viii. l'NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di altri membri del Expanded Affiliated Group che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del Expanded Affiliated Group, a condizione che tale Expanded Affiliated Group si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- ix. l'NFFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
 1. è stata costituita e mantenuta nel suo Paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative;
 2. è esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza;
 3. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 4. le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati ad un privato o a un'entità non caritatevole, salvo che le distribuzioni siano riferibili a scopi di natura caritatevole dell'entità ovvero costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscano il pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità;
 5. le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad

- un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Paese di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica;
- x. l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;

- b. Passive NFFE** (Entità non finanziaria estera passiva). Si intende ogni entità non finanziaria estera che non è:
- i. un'entità non finanziaria estera attiva ovvero
 - ii. una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

7. Non Participating Financial Institution (Istituzione finanziaria non partecipante - NPMI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.

8. U.S. Person (Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti

9. Specified U.S. Person (Persona statunitense specificata) designa una persona statunitense, diversa da:

- a. una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- b. qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group), di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
- c. gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
- d. qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
- e. qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell' Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- f. qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- g. qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- h. qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940;
- i. qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- j. qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- k. un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato;
- l. un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- m. ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati.

10. Internal Revenue Service – IRS designa l'Amministrazione Finanziaria Statunitense.

11. Intergovernmental Agreement – IGA designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d'America con un altro Paese.

- a. **IGA 1** designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all'Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all'Internal Revenue Service statunitense (IRS);

- b. **IGA 2** designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.

12. Expanded Affiliated Group - EAG designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero

le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione in un’entità.

13. Sponsored FFI group - designa un gruppo composto da istituzioni finanziarie sponsorizzate che condividono la medesima

entità sponsor e che rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 della bozza di decreto attuativo FATCA.

14. Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della vigente normativa Fatca si considera "residente fiscale negli

Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- b. sia residente stabilmente negli USA;
- c. sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall’"Immigration and Naturalization Service";
- d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo :
 - 31 giorni nell’anno di riferimento e,
 - 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando :
 - interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":

- a. l’insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q"
- b. lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M"
- c. il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali
- d. il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.

15. Residenza fiscale: ai fini della presente auto-certificazione, l’espressione "residente fiscale" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della

sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

16. Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo governativo da parte dello Stato Italiano - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La società è altresì obbligata ad effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS) per i clienti degli Stati Uniti.

17. Common Reporting Standard (CRS):insieme di regole e di criteri comuni che disciplinano l’adeguata verifica ai fini fiscali e le modalità per lo scambio delle informazioni relative ai conti finanziari

18. Multilateral Competent Authority Agreement: accordo sottoscritto per lo scambio di informazioni sulla base dello Standard AEOI (Automatic Exchange of Information)

19 N.I.F. (Numero di Identificazione Fiscale): codice per l’identificazione fiscale estero. Il N.I.F. è obbligatorio per un soggetto non residente in Italia. Indicare "NON PREVISTO", ove non contemplato nel Paese di residenza Fiscale.